

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1822 del 06/04/2017
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER OCCUPAZIONE DELLA SCARPATA ARGINALE ESTERNA SINISTRA DEL FIUME RONCO IN LOCALITÀ LONGANA DEL COMUNE DI RAVENNA CON UNA RAMPA CARRABILE PER L'ACCESSO, UNICO, ALLA PUBBLICA VIA POSTA IN SOMMITÀ ARGINALE - PROCEDIMENTO RA05T0005/15RN01 - GIACCHINI FRANCA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1889 del 06/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER OCCUPAZIONE DELLA SCARPATA ARGINALE ESTERNA SINISTRA DEL FIUME RONCO IN LOCALITÀ LONGANA DEL COMUNE DI RAVENNA CON UNA RAMPA CARRABILE PER L'ACCESSO, UNICO, ALLA PUBBLICA VIA POSTA IN SOMMITÀ ARGINALE - PROCEDIMENTO RA05T0005/15RN01 - GIACCHINI FRANCA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza datata 29/09/2015, registrata il 09/11/2015 al n. PG.2015.0818413 di protocollo, la Sig.ra Giacchini Franca, C.F. GCCFNC60B52D867P, ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale RA05T0005 per l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco in località Longana del comune di Ravenna con una rampa carrabile per l'accesso, unico, alla proprietà privata sita al civico 503 e individuata al Catasto del Comune di Ravenna, Sez. Ravenna, al Foglio 193, particella 93, dalla Via Ravegnana posta in sommità arginale, assentita con determinazione dirigenziale n. 6806 del 17.05.2005, avviando il procedimento amministrativo di rinnovo RA05T0005/15RN01;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullosta idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 314 del 02.12.2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che

stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni;

- che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a riscontro della richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni del 09.02.2017 - PGRA/2017/1688, con nota PC/2017/10990 del 09/03/2017, registrata al protocollo Arpae PGRA/2017/3450 del 10/03/2017, ha confermato le prescrizioni inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale contenute nel disciplinare di cui sopra, redatto in fase di istruttoria tecnica svolta ante 30 aprile 2016, aggiungendo la seguente condizione: "Il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla-osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica";
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto della condizione e di quanto riportato nella suddetta nota dell'Agenzia, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che, in particolare, l'esigenza di corretto utilizzo dei terreni di proprietà pubblica trova particolare tutela nei punti 6 e 7 dell'art. 4 del Disciplinare di Concessione;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che il canone annuo dovuto relativamente alle rampe arginali carrabili che rappresentino l'unico accesso possibile alla proprietà, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera h), della L.R. 7/2004, come modificato dalla D.G.R. 913/2009, è definito salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti in € 75,00;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 250,00;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 09.11.2015, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della

L.R. 7/2004;

- con nota registrata a PG.2016.0220342 del 30.03.2016 ha trasmesso il disciplinare sottoscritto per accettazione e inoltre:
 - ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 95,75, eseguito in data 30.03.2016 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canoni per le annualità dal 23.09.2015 al 31.12.2016;
 - ha presentato, ad integrazione del deposito cauzionale di € 125,00, effettuato a suo tempo per la concessione RA05T0005 a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, l'attestazione del versamento dell'ulteriore importo di € 125,00, eseguito in data 30.03.2016 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- successivamente ha presentato l'attestazione del versamento di € 75,08, eseguito in data 29.03.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2017;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione demaniale RA05T0005, assentita con determinazione dirigenziale n. 6806 del 17.05.2005, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto prescritto dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con la nota 10993/2017;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Giacchini Franca, C.F. GCCFNC60B52D867P, il rinnovo della concessione demaniale RA05T0005, assentita con determinazione dirigenziale n. 6806 del 17.05.2005, per l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco in località Longana del comune di Ravenna con una rampa carrabile per l'accesso, unico, alla proprietà privata sita al civico 503 e individuata al Catasto del Comune di Ravenna, Sez. Ravenna, al Foglio 193, particella 93, dalla Via Ravegnana posta in sommità arginale, procedimento amministrativo

RA05T0005/15RN01;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, nel rispetto inoltre di quanto espresso nella nota PC/2017/10990 del 09/03/2017, inviata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, competente in materia di sicurezza idraulica ai sensi degli articoli 14 e 19 della L.R. 13/2015, ed in particolare della seguente condizione: "Il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla-osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica";
3. di porre in rilievo, in particolare, che l'esigenza di corretto utilizzo dei terreni di proprietà pubblica trova particolare tutela nei punti 6 e 7 dell'art. 4 del Disciplinare di Concessione;
4. di comunicare al destinatario il presente provvedimento, dando atto che l'originale, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di trasmettere inoltre al destinatario copia della nota 10990/2017 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
6. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
7. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA05T0005/15RN01 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di GIACCHINI FRANCA, C.F. GCCFNC60B52D867P, in seguito indicato come "Concessionario".

- Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione della scarpata arginale esterna sinistra del fiume Ronco in località Longana del Comune di Ravenna con una rampa carrabile, già oggetto della precedente concessione demaniale n. 6806 del 17/05/2005, per l'accesso dalla Via Ravegnana alla proprietà sita al civico 503, individuata al catasto terreni di Ravenna - Sez. Ra, al F. 193, particella 93.
2. L'accesso al fondo è l'unico possibile dalla pubblica via posta sull'argine.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata sino al 31.12.2026.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 75,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni aventi decorrenza o scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento.
2. L'importo del canone potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge, mediante comunicazione del Servizio concedente o di altro soggetto incaricato dalla Regione per la riscossione.
3. L'importo della cauzione, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'ESERCIZIO

1. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti.
2. Le ripe arginali laterali alla carreggiata della rampa sono considerate pertinenze di esercizio della rampa. E' pertanto a carico del Concessionario la loro manutenzione, sia sopra che sotto la rampa.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di adottare le cautele necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
4. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico al Concessionario. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito.
5. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza la concessione del Servizio di Bacino, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
6. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere ammesse dovrà essere preventivamente approvata dal Servizio concedente.
7. Nel manufatto e nella fascia di quattro metri dal piede della rampa restano vietate le piantagioni di alberi e siepi, gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 del R.D. 25-07-1904 n. 523.

Articolo 5
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.

3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento il passaggio sulla rampa e al suo piede al personale dell'Amministrazione concedente e alle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a eseguire gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
6. L'amministrazione concedente non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, fontanazzi e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.
8. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa con formato e ubicazione prescritta dall'Amministrazione.
9. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
11. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

12. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
13. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.